



ZETA JOB & TAX LETTER

**Rassegna mensile sulle principali novità in ambito
fiscale, contabile, societario e del lavoro**

N. 10/2020

Edizione speciale D.L. 157/2020 c.d. “Decreto Ristori quater”

Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori quater (Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157), contenente “*Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Di seguito si dà conto in forma sintetica delle principali misure in esso contenute di potenziale interesse per le imprese. Nelle sezioni relative alle novità in ambito contabile e giuslavoristico si riportano ulteriori novità.

NOVITA' IN AMBITO FISCALE:

- 1. Proroga del II acconto delle imposte in scadenza il 30 novembre 2020 (art. 1)*
- 2. Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi relativi al mese di novembre 2020 (art. 2)*
- 3. Proroga della scadenza dell'invio delle dichiarazioni (art. 3)*
- 4. Proroga della scadenza delle definizioni Agenzia Entrate Riscossione (art. 4)*
- 5. Esenzioni IMU (art. 8)*

NOVITA' IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE:

- 1. Fondi per l'internazionalizzazione, fiere, spettacoli e cultura (art. 12)*

NOVITA' IN AMBITO GIUSLAVORISTICO:

- 1. Istruzioni per Congedo Quarantena figli in alternativa allo Smart Working*
- 2. Corte di Cassazione 16864/2020 e Lavoro Part Time*
- 3. Nuova Versione del D. Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.*

NOVITA' IN AMBITO FISCALE

1. Proroga del II acconto delle imposte in scadenza il 30 novembre 2020 (art. 1)

L'art. 1, del D.L. 157/2020 prevede il rinvio della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF, IRES e IRAP del 30 novembre:

- al 10 dicembre 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- al 30 aprile 2021 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione non interessati dagli ISA con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020.

Minori vincoli al rinvio dei versamenti sono stati previsti per quei soggetti che operano nei settori economici individuati negli Allegato 1 e 2 del decreto Ristori bis (D.L. 149/2020), aventi domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa nonché per gli esercenti servizi di ristorazione nelle zone arancioni.

2. Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi relativi al mese di novembre 2020 (art. 2)

L'art. 2 dispone la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte (incluse le trattenute relative ad addizionale regionale e comunale), dell'IVA e dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese di novembre 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per:

- le imprese e i professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:
 - per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese a seguito del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
 - per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni;
 - per i soggetti che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse come individuate alla data del 26 novembre 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in un numero massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

3. Proroga della scadenza dell'invio delle dichiarazioni (art. 3)

L'art. 3 del citato Decreto rinvia dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 il termine ultimo per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP, concedendo ai contribuenti e ai loro consulenti 10 giorni di tempo in più per l'elaborazione/trasmissione delle stesse.

4. Proroga della scadenza delle definizioni Agenzia Entrate Riscossione (art. 4)

L'art. 4 del Decreto c.d. "*Ristori-quater*", modificando l'art. 68, comma 3 del D.L. 18/2020, c.d. "*Cura Italia*", ha disposto il rinvio al 1° marzo 2021 del pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, la cui scadenza era già stata posticipata al prossimo 10 dicembre 2020, senza inficiare la regolarità della definizione agevolata.

5. Esenzioni IMU (art. 8)

L'art. 8 del Decreto in commento ha chiarito che l'esenzione IMU per alberghi e strutture ricettive - prevista dai decreti Rilancio (D.L. 34/2020), Agosto (D.L. 104/2020), Ristori (D.L. n.137/2020) e Ristori bis (D.L. n. 149/2020) - si applica ai soggetti passivi dell'imposta che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.

NOVITA' IN AMBITO CIVILISTICO CONTABILE

1. Fondi per l'internazionalizzazione, fiere, spettacoli e cultura (art. 12)

L'art. 12 del D.L. 157/2020 ha introdotto "Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo, cultura e per l'internazionalizzazione.

Sono stati previsti, infatti, incrementi di:

- 90 milioni, per l'anno 2021, con riferimento alla dotazione del Fondo destinato al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo;
- 10 milioni, per l'anno 2020, con riferimento alla dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator e alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti.

Ai sensi del comma 4, i ristori ricevuti dai predetti fondi non concorreranno alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione IRAP.

Il comma 5 precisa che ai soli fini dell'erogazione dei predetti contributi, i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conserveranno la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

E' stata, inoltre, incrementata di:

- 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, la disponibilità del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali;
- 500 milioni di euro, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.

Vengono inoltre stanziati 350 milioni per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

NOVITA' IN AMBITO GIUSLAVORISTICO

1. Istruzioni per Congedo Quarantena figli in alternativa allo Smart Working

L'Inps, con propria circolare n° 132/2020, ha fornito ulteriori delucidazioni nell'ambito della fruizione del congedo concesso ai genitori nei casi di:

- Quarantena scolastica dei figli (di età minore ai quattordici anni, solo nel caso in cui la quarantena sia disposta con provvedimento del Dipartimento di Prevenzione della Asl territorialmente competente;
- Sospensione dell'attività scolastica dei figli in presenza, solo nel caso in cui la sospensione stessa sia stata disposta con provvedimento adottato a livello nazionale (o, in alternativa regionale/provinciale/comunale o dei singoli plessi scolastici).

Stante le casistiche sopra descritte, l'ente precisa che, il genitore, non può far ricorso allo strumento concesso dall'ente nei seguenti casi:

- Uno dei due genitori non svolge attività lavorativa;
- Lo svolgimento del lavoro in modalità agile dell'altro genitore;
- La fruizione del medesimo congedo da parte dell'altro genitore.

2. Corte di Cassazione 16864/2020 e Lavoro Part Time

Il contratto di lavoro Part Time è stato, da sempre, oggetto di revisioni ed approfondimenti. In passato, in particolare, con il DL n. 726/1984, si stabiliva che il contratto Part Time dovesse necessariamente essere stipulato in forma scritta, pena la sua nullità. Successivamente la normativa, allo scopo anche di uniformarsi alle direttive Comunitarie, ha superato tale visione. Infatti, si è giunti ad affermare che la forma scritta di tale tipologia contrattuale aveva una funzione di mero titolo probatorio, ma il contratto conclusosi in maniera diversa da quella scritta era comunque valido ed efficace fra le parti. Contestualmente, però, è stato affrontato anche il tema della contribuzione previdenziale, infatti la Corte di Cassazione con ordinanza n. 16864/2020 ha affermato che in mancanza della forma scritta, non può applicarsi il regime contributivo previsto e riservato ai rapporti di lavoro a tempo parziale ma dovrà applicarsi, in qualsiasi caso, il regime ordinario di contribuzione.

3. Nuova Versione del D. Lgs. 81/2008, Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in data 24 novembre 2020, ha pubblicato una nuova Versione del Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L'aggiornamento recepisce le novità relative all'emergenze epidemiologica Covid 2019.

*La presente **Tax and Job Letter** non costituisce un parere professionale ed ha esclusivamente natura di prima informativa. Le informazioni possono essere non*

aggiornate o incomplete. Per ulteriori informazioni o approfondimenti si invita a prendere contatti con:

Zeta Job & Tax S.r.l.
Tel. 0775 870701
e.mail: info@zetajobtax.info

